

Validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale – Derghe.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Criteri di deroga al limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, deliberati dal Collegio dei docenti:

1. motivi di salute documentati da apposita certificazione medica
 - assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
 - assenze continuative motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
 - terapie e/o cure programmate.
2. motivi personali e/o di famiglia:
 - allontanamenti temporanei disposti dall' autorità giudiziaria;
 - lutti certificati
 - separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
 - rientro nel paese d'origine per motivi legali;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
 - situazioni particolari valutate insieme ai servizi di riferimento.
3. uscite anticipate per attività sportiva e agonistica organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.